

Codice DB1410

D.D. 11 dicembre 2013, n. 3035

R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 5343 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per la realizzazione di un tratto di difesa spondale sul Torrente Tinella in comune di Neive (CN) - Richiedente: Amministrazione Comunale di Neive.

In data 29/10/2013, l'Amministrazione Comunale di Neive con sede in Neive - Piazza Italia, ha presentato istanza per il rilascio in sanatoria dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25.07.1904 per la realizzazione di un tratto di difesa spondale sul torrente Tinella in località Moretta nel comune di Neive.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. F. Destefanis e arch. R. Ornato, in qualità di tecnici comunali, in base ai quali è previsto il mantenimento di un tratto di scogliera realizzato in sinistra idrografica, per una lunghezza di m 15,00 e altezza fuori terra pari a m 2,50. In data 02/12/2013 sono pervenuti gli elaborati integrativi così come richiesto in fase di sopralluogo.

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

La Giunta Comunale del Comune di Neive, con Deliberazione n.95 del 14/10/2013, ha approvato gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione dell'opera in somma urgenza.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare l'opera realizzata nel contesto dello stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Neive n.95 del 14/10/2013;
- viste le integrazioni progettuali pervenute in data 02/12/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Neive con sede in Neive - Piazza Italia, il mantenimento della difesa spondale realizzata in sinistra idrografica del torrente Tinella in località Moretta secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni delle seguenti condizioni:

1. l'opera dovrà essere mantenuta nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
5. sarà cura del soggetto autorizzato ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (L.R. 37/2006, D.Lgs n.42/2004, alla L.R. 45/1989, ecc...).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno